



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso

Per

CUCCINIELLO ANTONIO c.f. CCCNTN75C21A509L, nato a Avellino il 21.3.75, residente in Firenze, via Luca Landucci, ma elettivamente domiciliato in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, che lo difende unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Michele Mensi, c.f. MNSMHL64P12E202V, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 ROMA

Nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 ROMA

Nonché contro

E nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito in qualità di controinteressati tra cui

FRANCESCA MARIANI CICORI residente in Firenze via Landucci 45,

**** ** ****

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- Comunicazione di avvio del procedimento emesso da USR FRIULI VENEZIA GIULIA prot. AOODRFVG 10187 del 12.8.22 finalizzato all'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis d.l.



25 maggio 2021 n. 73, con modificazioni L. 106-21, indetta con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081

- Provvedimento di esclusione dalla suddetta procedura concorsuale emesso da USR FRIULI VENEZIA GIULIA prot. 10227 del 17.8.22
- Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 che indice la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis d.l. 25 maggio 2021 n. 73, con modificazioni L. 106-21,
- Decreto Direttoriale emesso dall'USR Friulia Venezia Giulia il 17.8.22 prot. 10259 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito regionale dei candidati vincitori del concorso straordinario di cui all'art. 59, co. 9-bis DL 73-21 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche.
- Graduatoria di merito regionale c.d.c. A046 allegata al suddetto decreto
- Provvedimento di nomina da graduatorie concorsuali a.s. 2022-23 USR Friuli ai sensi dell'art. 59, co. 9-bis dl 73-21

Nonché quale atto presupposto:

- D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Laddove non ricomprende tra i titoli vecchio ordinamento di cui al D.M. 39-98, purché conseguito entro l'A.A. 2000/2001 quale laurea non più previste ai sensi del D.M. 231/1997, per l'accesso all'insegnamento nella c.d.c. A046 la laurea di scienze politiche, indirizzo politico internazionale conseguita dal candidato il 20 novembre 2000.
- DM 259 del 9.5.2017 Laddove non ricomprende tra i titoli vecchio ordinamento di cui al D.M. 39-98, purché conseguito entro l'A.A. 2000/2001 quale laurea non più previste ai sensi del D.M. 231/1997, per l'accesso all'insegnamento nella c.d.c. A046 la laurea di scienze politiche, indirizzo politico internazionale conseguita dal candidato il 20 novembre 2000.
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

Nonché per l'accertamento

- Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria del concorso indetto con Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche per la regione Friuli Venezia Giulia



e per la condanna

ad inserire il ricorrente nella graduatoria del concorso indetto con Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche per la regione Friuli Venezia Giulia con la conseguente partecipazione alle operazioni di nomina per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2022-23

******* ** *******

Premesso

- Il ricorrente ha conseguito il 20 novembre 2000 la laurea in scienze politiche, indirizzo politico internazionale (si veda, all. 4)
- Sulla base del suddetto titolo di studio accedeva alle graduatorie per le supplenze e, a partire dall'a.s. 2012/13, svolgeva numerosi incarichi di supplenza, tanto da maturare i requisiti per accedere alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 (all.1).
- In data 11 giugno 2022 il ricorrente inoltrava la Domanda di partecipazione (All. 3) alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche.
- Nella suddetta domanda, n. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1046959.11-06-2022, il candidato dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, dichiarando quale titolo di accesso alla classe di concorso A046, la laurea in scienze politiche vecchio ordinamento.
- Il candidato partecipava alla procedura concorsuale, sottoponendosi alla prova disciplinare in data 1 agosto 2022, svolta presso gli uffici dell'USR Friuli Venezia Giulia.
- In data 12 agosto l'USR Friuli Venezia Giulia comunicava al candidato l'avvio del procedimento finalizzato alla sua esclusione dalla procedura a causa dell'assenza del titolo di studio per l'accesso. (all.6)
- Il candidato forniva nei termini stabiliti le proprie osservazioni in merito alla idoneità del titolo di accesso. (all.7)



- Nonostante la suddetta precisazione, l'Amministrazione convenuta faceva pervenire in data 17 agosto 2022 il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto (all. 8) ed in pari data pubblicava la graduatoria per la classe di concorso A046 (all. 10) in cui lo stesso non compariva, a conferma della sua esclusione.
- Successivamente veniva pubblicato dall'USR Friuli il provvedimento di nomina ai sensi dell'art. 59 co. 9 bis D.L. 73-21 per l'a.s. 2022-23, al quale il candidato rimaneva escluso, con la conseguente impossibilità di stabilizzarsi nonostante avesse superato la prova disciplinare (si veda votazione ottenuta visibile dal portale istanze online, all. 9)
- Si rende pertanto necessario adire le vie del presente giudizio

***** ** *****

Ritenuto

Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via gradata:

1. Violazione di legge: violazione art. 21-nonies c.p.c. per omesso esercizio espresso del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di accesso alla classe di concorso A046

Il ricorrente svolge da anni attività di insegnamento nella scuola secondaria di II grado, previa dichiarazione del titolo di laurea vecchio ordinamento, valutato in più occasioni dal Ministero come idoneo all'accesso alla classe di concorso A046.

A conferma si allegano le graduatorie per le supplenze in cui è stato inserito il docente a partire dall'a.s. 2012-13 nonché i relativi contratti di assunzione a tempo determinato (si vedano all. 16/17/18/19/20/21/22), nonché i provvedimenti di convalida emessi dagli Istituti Scolastici presso cui ha svolto l'attività di insegnamento (si veda all. 23).

L'amministrazione convenuta aveva quindi già provveduto sull'istanza del privato, riconoscendo la validità del titolo dichiarato per l'accesso alla classe di concorso A046, pertanto il successivo "ripensamento" manifestato nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, finalizzata all'immissione in ruolo di coloro che risultano precari già da diversi anni, provoca l'effetto di sovrapporsi indebitamente sull'indirizzo precedentemente assunto mediante un esercizio implicito del potere in autotutela.



Di qui la contraddizione intrinseca in ordine allo svolgimento dei controlli sull'idoneità del titolo in una procedura concorsuale straordinaria, ove possono accedere soltanto coloro che hanno maturato già anni di servizio specifico nella classe di concorso ove concorrono.

In ordine all'obbligo dell'amministrazione di revocare esplicitamente un provvedimento che si assume illegittimo vi è ampia giurisprudenza di cui si riporta¹ in particolare un caso analogo a quello di specie su cui si è pronunciata Codesta Autorità, in ordine all'esclusione da una procedura concorsuale straordinaria per inidoneità del titolo di accesso ad una classe di concorso.

Il Collegio, nella suddetta sentenza (Tar Lazio sede di Roma, sez. III-bis N. 08620/2022 REG.PROV.COLL.), stabiliva che *“all'amministrazione è consentito, in via generale e astratta, di agire in autotutela, al fine di rimuovere ex post i rilevati profili di illegittimità della pregressa azione amministrativa, mediante l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/90, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

Nell'odierna vicenda, tuttavia, la p.a., attesa la connessione oggettiva e pregiudiziale tra il pregresso servizio con contratti a tempo determinato prestato dalla parte ricorrente e la partecipazione al concorso straordinario in commento, ha ritenuto di poterla escludere de plano da quest'ultima procedura, tenendo in non cale l'effetto prodotto dalle sue determinazioni precedenti. A ben vedere, una corretta azione amministrativa, una volta rilevato un vizio di legittimità afferente a provvedimento pregressi, avrebbe dovuto risolversi, dapprima ed in ossequio alla regola del contrarius actus, nell'annullamento in autotutela delle graduatorie di istituto in cui la ricorrente, a

¹ Conf. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 20/11/2018, n.1978: “La revoca di un provvedimento amministrativo, rappresentando una forma di esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione Pubblica, non può assumere una forma implicita, dovendo necessariamente estrinsecarsi in un procedimento corrispondente a quello seguito per l'adozione dell'atto revocando” (massima). In materia edilizia T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/11/2021, n.7037 “In applicazione delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione Comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti di autotutela. Per vero, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del c.d. ius aedificandi. Pertanto, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 bis, l. n. 241 del 1990, si consolida la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell'inerzia della P.A.; il che postula che il Comune resistente non può limitarsi a sospendere l'efficacia della SCIA, ma dovrebbe previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell'art. 19, l. n. 241/1990”.



decorrere dall'a.s. 2007/08, è stata inserita, rendendo così il servizio svolto rilevante ai soli fini fattuali e non giuridici, per poi, conseguentemente, escluderla anche dal concorso straordinario.

Nel caso odierno, invece, pare potersi affermare che la p.a. abbia agito mediante la spendita di un potere di autotutela “mascherato” e parziale che, pertanto, non può certo dirsi conforme ai principi che devono connotare il corretto esercizio dell’agere amministrativo ed il rapporto giuridico tra pubblici poteri e consociati.”

2. Violazione di legge: violazione dell’art. 21 nonies della L. 241-90 nell’esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela

Quandanche si ritenesse rituale l’annullamento d’ufficio “ufficioso” del provvedimento amministrativo già consolidato, se ne evidenzia la palese tardività alla luce dell’art. 21-nonies L. 241-90, così come riformato dall’art. 63, comma 1, della legge n. 108 del 2021.

La predetta disciplina subordina l’esercizio del potere di annullamento in autotutela alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico e il rispetto di un termine ragionevole dall’adozione dell’atto originario, “comunque non oltre a dodici mesi”.

In giurisprudenza si rilevano due orientamenti in ordine ai presupposti di cui all’art. 21 nonies della l. 241/90, secondo uno dei quali “il superamento del rigido termine di diciotto mesi - entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza” per valutare la tempestività dell’annullamento d’ufficio nel bilanciamento con la tutela dell’aspettativa del richiedente (cfr. da ultimo, T.A.R. , Roma , sez. I , 21/03/2022 , n. 3209; T.A.R. , Napoli , sez. IV , 14/01/2022 , n. 300); secondo altre pronunce, in presenza di un comportamento negligente della parte richiedente, il



limite temporale non opererebbe affatto (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 12/04/2021 , n. 2971, secondo cui “La lettura costituzionalmente orientata dell' art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990 porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione distortendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l'amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole; nel caso contrario, non potendo l'ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale è impedita la rimozione dell'atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario”), con la conseguenza che sembrerebbe possibile agire in autotutela, in siffatte ipotesi, in ogni tempo.

Alla luce dell'ultimo orientamento citato, l'Amministrazione convenuta non potrà giustificare il proprio operato obiettando un'eventuale induzione in errore, determinata da un comportamento del candidato nell'aver descritto la propria posizione “distorcendo la realtà fattuale”, dal momento che – così come risulta dalle domande inoltrate per l'accesso alle graduatorie per le supplenze – il candidato ha costantemente dichiarato il titolo di laurea per l'insegnamento nella c.d.c. A046.

Dinanzi a tale dichiarazione, costituiva un preciso obbligo di istruttoria ai sensi dell'art. 6 L. 241-90 in capo all'amministrazione convenuta ricevente la verifica dell'idoneità del titolo dichiarato.

I provvedimenti di inserimento nelle graduatorie e, a fortiori, quelli di convalida della posizione assunta in graduatoria valgono senz'altro a cristallizzare l'orientamento dell'Amministrazione sull'idoneità del titolo, cosicché la successiva revoca risulta oltremodo tardiva, pertanto illegittima.

3. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato nel ricorrente



L'esito positivo dei molteplici controlli operati dall'Amministrazione nel corso degli anni, con la conseguente progressione della carriera professionale del docente, il quale ha accumulato titoli di servizio utili all'ammissione ad una procedura riservata ai dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato, ha determinato senz'altro nel ricorrente un legittimo affidamento nell'idoneità dei titoli posseduti.

In ordine agli effetti che produce il legittimo affidamento del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa si riporta la motivazione della pronuncia già citata (Tar Lazio, sede di Roma, n. 8620/22) *“un'ipotesi di lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente nel corso di questi anni, in cui la stessa amministrazione ha considerato idoneo il suo titolo di studio ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso in parola, nel caso odierno pare altresì possibile apprezzare il sintomo di eccesso di potere consistente nell'ingiustizia grave e manifesta. **Quest'ultimo, differenziandosi dalla disparità di trattamento, non essendo basato su una comparazione con la situazione vantata da altri soggetti, viene in rilievo allorché si registri una violazione dei criteri di equilibrio e di ragionevole proporzione nella scelta degli interessi da tutelare, con lesione del principio di equità, avuto riguardo alla posizione di un singolo individuo.***

6.6 Orbene, nel caso di specie pare sussistere il citato indice sintomatico, tenuto conto che l'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato scolastico, di escludere una candidata, docente precaria da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli adottati dalla stessa p.a. nei suoi confronti che, ove venissero oblitterati, come pretenderebbe fare l'amministrazione resistente con l'odierno provvedimento di esclusione, determinerebbero un pregiudizio irragionevole nei confronti non solo, e non tanto, della sfera degli interessi privati vantati dalla parte ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario.”

**** ** ****

Si impugnano quali atti presupposti DP.R. n. 19-2016 e D.M. 259-2017 per eccesso di potere: disparità di trattamento; laddove escludono nella tabella A) alla classe di concorso A046, tra i titoli vecchio ordinamento ai sensi del DM 39-98, la laurea in scienze



politiche tra i titoli c.d. “soppressi” ai sensi del DM 231-97 e quindi validi per l’accesso all’insegnamento se conseguiti entro l’a.a. 2000-01.

Al fine di chiarire la natura del vizio appena sintetizzata, si rende opportuna una disamina della stratificazione della disciplina nella materia di riordino delle classi di concorso, più volte oggetto di riforma.

A partire dal DM n. 334 del 24 novembre 1994, l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche era stato incardinato nella classe di concorso 19/A alla quale si accedeva con i seguenti titoli di laurea: “giurisprudenza; **scienze politiche**; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; scienze statistiche ed attuariali; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia politica; economia aziendale; discipline economiche e sociali; economia marittima e dei trasporti; commercio internazionale e mercati valutari; scienze dell’amministrazione.”

Con il D.M. 231/97 il Ministero intendeva apportare modifiche e/o integrazioni al precedente assetto e all’art. 1 stabiliva per la classe di concorso 19/A il depennamento dai titoli di accesso delle lauree in «scienze politiche», «scienze economiche», «discipline economiche e sociali». «economia marittima e dei trasporti». Nel contempo all’art. 4, che disciplinava le norme transitorie, si stabiliva che “I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto ministeriale del 24 novembre 1994, n. 334, non più previsti dal presente decreto, purché conseguiti entro l’anno accademico 1997/1998 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l’anno scolastico 1997/1998, conservano la loro validità ai fini del reclutamento del personale docente.”

Successivamente con il DM 39 del 30 gennaio 1998, il Ministero, “ritenuto opportuno rielaborare il contenuto dei decreti soprarichiamati, concernenti il nuovo ordinamento delle classi di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica al fine di renderne più agevole la lettura e di correggere alcuni errori materiali” intendeva innovare in toto la materia de qua, predisponendo una tabella a) in cui venivano elencati i titoli spendibili per l’accesso alle classi di concorso.

In particolare per la classe di concorso A/19 la laurea in scienze politiche permane tra i titoli già di per sé validi per l’accesso alla classe di concorso, nelle modalità descritte nella tabella che segue:

<p>Titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse</p> <p>3</p>	<p>Nella nota (K) il Ministero ribadisce che si tratta di lauree soppresse, così come stabilito dal DM 231-97, ma <u>differisce la spendibilità del suddetto titolo rispetto alla disciplina previgente, che la limitava all'a.s. 1997-98, in quanto le suddette lauree sono valide per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A-19 "purché conseguite entro l'a.a. 2000-01"</u></p>
<p>Lauree in: commercio internazionale e mercati valutari; scienze economiche e bancarie.</p> <p>Lauree in: scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli; scienze bancarie ed assicurative; scienze economiche e commerciali; sociologia <i>purché conseguite entro l'A.A. 1993/1994.</i></p>	
<p>Lauree in: discipline economiche e sociali; economia marittima e dei trasporti; scienze economiche; scienze politiche; (k) <i>purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001.</i></p>	

L'assetto di cui al DM 39-98 rimaneva in piedi (salvo alcune correzioni apportate con successivi D.M.) fino all'emissione del D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016, ossia il "regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, co. 4 lett. A) D.L. 112-08 conv. Con modifiche dalla L. 133/2008".

La suddetta disciplina revisionava interamente l'elenco delle classi di concorso ed in particolare l'insegnamento delle discipline giuridico/economiche confluiva nella classe di concorso A046, i cui titoli di accesso venivano esaminati analiticamente nella relativa tabella A) anche con riferimento ai titoli c.d. "vecchio ordinamento", risultanti dall'assetto previgente (DM 39-98):

<p>Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)</p>	<p>Nella nota (2) il Ministero stabilisce ulteriore specifica: "dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/1)"</p>
---	---

<p>Lauree in: Giurisprudenza; Scienze dell'amministrazione. (1) Lauree in: Economia assicurativa e previdenziale; Economia aziendale; Economia bancaria; Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia del turismo; Economia e commercio; Economia e finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e</p> <p>legislazione per l'impresa; Economia politica; Scienze politiche; Scienze statistiche ed attuariali; Scienze statistiche ed economiche; Scienze statistiche e demografiche; (2)</p> <p>Discipline economiche e sociali; Economia marittima e dei trasporti; Scienze economiche; (4)</p>	<p>Diversamente gli ulteriori titoli soppressi con la medesima previsione (dm 231-97) risultavano raggruppati nell'elenco di cui alla nota (4) replicante la specifica prevista dal DM 39-98: "purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001. Lauree non più previste ai sensi del D.M. 231/1997"</p>
--	--

Sul punto il D.M. 259-2017 non apporta alcuna modifica, ribadendo la disciplina già stabilita dal D.P.R. 19-2016.

In definitiva, dall'analisi della tabella A) del D.P.R., il titolo di laurea in scienze politiche, inspiegabilmente, veniva escluso dall'elenco delle lauree c.d. "soppresse" con il DM 231-97, di cui alla nota 4) che quindi risultava "mutilato", rispetto alla versione originaria del DM. Al fine di evidenziare la discrasia, pare opportuno mettere a confronto i due elenchi nella tabella seguente:

elenco lauree soppresse valide per insegnamento di cui al DM 39-98	Elenco lauree soppresse valide per insegnamento di cui al D.P.R. 19-16
<p>Lauree in: discipline economiche e sociali; economia marittima e dei trasporti; scienze economiche; scienze politiche; (k) purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001.</p>	<p>Discipline economiche e sociali; Economia marittima e dei trasporti; Scienze economiche; (4)</p> <p>(4) purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001. Lauree non più previste ai sensi del D.M. 231/1997</p>

Ciò premesso, è evidente la disparità di trattamento nei confronti di coloro che, avendo conseguito uno dei titoli di laurea c.d. "soppressi" entro l'a.a. 2000-01, hanno potuto



spendere il suddetto titolo per l'insegnamento anche a seguito della riforma del 2016, dal momento che il nuovo assetto faceva salvi i diritti maturati dei candidati per l'accesso all'insegnamento, riconoscendo il titolo valido, senza la richiesta di superamento di esami integrativi.

Viceversa, la laurea in scienze politiche confluiva, in assenza di alcuna motivazione, nell'elenco dei titoli di laurea richiedenti esami integrativi, di cui alla nota 2) ed in particolare: "Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, diritto commerciale. (Vedi Tab. A/1)"

- **Eccesso di potere: illogicità manifesta laddove il D.P.R. 19-16 esclude la laurea in scienze politiche conseguita entro a.a. 2000/01 dall'elenco delle lauree c.d. sopprese di cui al DM 231/94 di cui alla nota 4) e nel contempo definisce la portata applicativa della riforma irretroattiva.**

L'entrata in vigore del D.P.R. 19/16, la cui fonte normativa si identifica nell'art. 64, co. 4 lett. A) D.L. 118-08 cov. In L. 133-08, è stata preceduta dal rilascio del parere positivo parte del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 22 ottobre 2015 (all. 15).

L'esito positivo del controllo svolto dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, co. 2 l. 400/88 è stato subordinato all'accertamento di determinate condizioni, posto che il Consiglio di Stato aveva sollevato dubbi in ordine alla garanzia di tutela di diritti consolidati in riferimento ai docenti già inseriti nelle graduatorie. Si riportano i passi salienti del suddetto parere:

"considerato che il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione, la Sezione ha richiesto alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito. Ha, quindi, sospeso l'espressione del parere e ordinato l'esecuzione dei disposti adempimenti. (p 9)

(...) Relativamente alla individuazione dei titoli di accesso alle varie classi di concorso l'Amministrazione ha indicato i criteri e l'iter logico seguiti, così descritti:

- anzitutto i titoli di accesso previsti dal D.M. n. 39/98, sono stati tutti riportati nella terza colonna della Tabella A (Titoli di accesso D.M. n.



39/1998-Vecchio ordinamento) per evitare situazioni di mancato rispetto di diritti consolidati

(...) Nella colonna “note” è stata indicata, per le lauree del vecchio ordinamento, la necessità della presenza, **laddove già previsto**, di particolari esami annuali o semestrali necessari per l'accesso. (p.11)

(...) Circa, poi, l'impatto del provvedimento sulle diverse posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie, l'Amministrazione ritiene che la preoccupazione palesata dalla Sezione trovi assicurazione **nelle stesse premesse dello schema di regolamento, in quanto si evidenzia che le posizioni di coloro che, ad oggi, sono ancora inseriti in precedenti graduatorie relative a specifiche classi di concorso divenute nello schema de quo oggetto di raggruppamenti saranno garantite attraverso la salvaguardia dei diritti acquisiti a legislazione vigente.** (p.13)

(...) Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'Amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi normativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. (p.14)”

Dinanzi alle giustificazioni apportate dall'Amministrazione in ordine alla salvaguardia dei diritti già consolidati, risulta oltremodo illogico l'aver onerato chi avesse conseguito la laurea in scienze politiche entro l'a.a. 2000-01 e avesse già avviato la carriera di insegnamento (così come nel caso di specie), di superare ulteriori esami al fine di accedere alle procedure concorsuali.

Pertanto tale differenziazione risulta incoerente con la previsione contenuta all'art. 5 D.M. 259-2017 che, volendo fornire un'interpretazione autentica al D.P.R. 19-16, stabilisce l'irretroattività delle modifiche ivi apportate. In particolare all'art. 5: “Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, **sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98** e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono partecipare alle prove di accesso** ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle



graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016".

Il punto è confermato anche dalla FAQ n. 33 emessa in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto:

“D: Per l’inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?”

*R: Per individuare il titolo di studio necessario all’inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell’apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. **Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo.** Per questa ragione, come precisa l’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i..”*

Chiarita l’efficacia irretroattiva delle innovazioni contenute nel D.P.R. 19/16, si può legittimamente affermare la cristallizzazione del diritto del candidato, già in essere con il previgente assetto di cui al DM 39-98, all’accesso a qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all’insegnamento nella classe di concorso A046.

La limitazione dell’accesso alle sole graduatorie di istituto (oggi “graduatorie provinciali per le supplenze”) o alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo configurerebbe un’indebita disparità di trattamento, laddove non è ammissibile prevedere diversi percorsi di accesso innanzi all’unica classe di concorso A046, a seconda della forma contrattuale posta in essere, considerata la pari dignità che assume la mansione svolta dal candidato nell’insegnamento della materia.

Sul punto si evidenzia altresì la nota all’albo del sito istituzionale del Ministero (fonte: <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso> all. 25) che fornisce ulteriore lettura del disposto di cui all’art. 5 DM 259-17, secondo cui: “In base all’art.5 del DM 259/2017 **sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa** (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM



n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.”

Con ciò a voler fornire un’interpretazione estensiva degli effetti dell’art. 5, ripianando l’illogica limitazione all’inserimento nelle graduatorie di istituto e TFA.

Diversamente opinando, si arriverebbe all’illegittima conclusione per cui a fronte del medesimo titolo di laurea (scienze politiche conseguita entro l’a.a. 2000-01) vi sono soggetti che legittimamente sono stati immessi in ruolo, dal momento che la verifica dei titoli è stata svolta sulla base del previgente DM 39-98 ed altri, come il ricorrente, esclusi per inidoneità del titolo perchè il controllo dei titoli è stato svolto sulla base dell’attuale DM 259-17.

***** ** *****

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 c.p.a.

Si chiede al Collegio l’accoglimento della presente domanda cautelare in Camera di Consiglio, affinché dichiari il diritto della ricorrente ad accedere alla procedura concorsuale e ordini al MI di inserire il candidato nella graduatoria di merito.

In ordine alla sussistenza dei requisiti cautelari si precisa:

- Sul fumus: si rimanda alla disamina in diritto al fine di evidenziare la fondatezza della domanda promossa
- Sul periculum: si evidenzia che il consolidamento del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e, per l’effetto, dalla graduatoria di merito provocherebbe la mancata assunzione del candidato che, avendo conseguito una votazione più che sufficiente alla prova disciplinare (si veda votazione visibile sul portale istanze online, all. 9) avrebbe l’elevata probabilità di stabilizzarsi.

Grosseto, 25 ottobre 2022

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato

***** ** *****

Tanto premesso e considerato, il ricorrente, ut sopra rappresentato e difeso

RICORRE



All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI DI MERITO

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli nella parte in cui non riconoscono il possesso del titolo di accesso valido per l'accesso alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale del 6 maggio 2022 n. 1081 per la classe di concorso A046, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito in virtù del punteggio derivante dalla somma dei titoli e dell'esame già svolto, per i moti addotti in premessa.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Bando di concorso straordinario-bis
2. Allegato b) criteri valutazione titoli
3. Domanda di partecipazione al concorso straordinario
4. Titolo di laurea in scienze politiche
5. Piano di studi laurea in scienze politiche
6. Comunicazione di avvio del procedimento volto a esclusione
7. Chiarimenti del candidato in risposta
8. Provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale
9. Schermata istanze online votazione prova disciplinare
10. Graduatoria procedura concorso straordinario-bis Friuli
11. Nomine da graduatorie concorsuali art. 59 comma 9-bis D.L. 73/2021 a.s. 2022/23
12. Domanda inserimento graduatorie istituto pr. Firenze a.s. 2017
13. Domanda inserimento G.P.S. pr. Firenze a.s. 2020
14. Domanda inserimento G.P.S. pr. Firenze a.s. 2022
15. Parere Consiglio di Stato sez. consultiva per atti normativi su schema regolamento 2016
16. Contratto a.s. 2019/20 presso I.S. Machiavelli di Firenze
17. Contratto a.s. 2020/21 presso I.S. Morante-Ginore di Firenze
18. Contratto a.s. 2021/22 presso I.S. Benvenuto Cellini di Firenze



19. Contratto a.s. 2012/13 presso I.S. “Enriques” Sesto Fiorentino
20. Graduatorie di istituto pr. Firenze 2017-20
21. G.P.S. pr. Firenze 2020-22
22. GPS pr. Firenze 2022-24
23. Provvedimento di convalida del punteggio in GPS 2020-22
24. Tabella MI equipollenza titolo scienze politiche – giurisprudenza
25. Tabella titoli accesso MI

Si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso a tutti i controinteressati, identificati nei candidati elencati nel Decreto Direttoriale emesso dall’USR Friulia Venezia Giulia il 17.8.22 prot. 10259 con il quale veniva approvata la graduatoria di merito regionale dei candidati vincitori del concorso straordinario di cui all’art. 59, co. 9-bis DL 73-21 per la classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche, tramite la pubblicazione sul sito MI – atti di notifica.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0564417341 e/o al seguente indirizzo pec: michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego, sicchè è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325,00.

Grosseto, 25 ottobre 2022

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato